

STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

**TESSERAMENTI
TRASFERIMENTI
SVINCOLI**

AGGIORNAMENTI AL 15 LUGLIO 2011

a cura di Nicola CIUCCARELLI
Consigliere del Comitato Regionale Marche

INDICE:

N°	OGGETTO	PAG.
1	Termini e modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra Società del settore dilettantistico e fra queste e Società del settore professionistico, da valere per la stagione sportiva 2010/2011	3
2	Variazione di attività – Art. 118 NOIF	7
3	Art. 118 NOIF – Circolare LND n°38 del 30.6.2011	8
4	Impiego calciatori “fidelizzati”	9
5	Tesseramento dei calciatori stranieri	10
6	Ricordare che...	13
7	Tesseramento ed accordo economico allenatore dilettante	15
8	Fac-simile: Elenco richieste tesseramenti	16
9	Fac-simile: Accordo per la risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo	17
10	Fac-simile: Accordo per il mutamento del titolo di trasferimento da temporaneo a definitivo	18
11	Fac-simile: Svincolo per accordo	19
12	Fac-simile: Richiesta di svincolo per decadenza di tesseramento	20
13	Fac-simile: Richiesta autorizzazione ex art. 34/3 NOIF	21
14	Fac-simile: Liste di svincolo suppletive	22
15	Appendice – Riferimenti normativi	23

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) **Calciatori “giovani dilettanti”**

Il tesseramento dei calciatori “giovani dilettanti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39.1 delle NOIF, fino al **31 maggio 2012**.

La data di invio delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) **Calciatori “non professionisti”**

Il tesseramento di calciatori “non professionisti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

- **Da venerdì 1° luglio 2011 a sabato 31 marzo 2012 (ore 12,00)**

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) **Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti”-Art.113 NOIF**

I calciatori tesserati per società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28** delle NOIF, possono sottoscrivere un contratto da professionista per Società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:

- **Da venerdì 1° luglio a sabato 30 luglio 2011 (ore 12,00) - autonoma sottoscrizione - Art. 103 NOIF**
- **Da lunedì 1 agosto a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19,00) – con consenso della società dilettantistica -**
- **Da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19,00) – con consenso della società dilettantistica –**

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) **Da venerdì 1° luglio a sabato 17 settembre 2011 (ore 12,00)**
- b) **Da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2011 (ore 19,00)**

Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art.104** delle NOIF)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni Provinciali della Regione di appartenenza della società cessionaria.

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100** delle NOIF, da società dilettantistiche a Società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) **Da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19,00)**
- b) **Da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19,00)**

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39** delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104** delle N.O.I.F.)

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, C/1 e C/2 a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) **Da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19,00)**
- b) **Da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19,00)**

Nelle ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39** delle NOIF.

Nelle ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104** delle NOIF)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni Provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

5. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto consensualmente il rapporto contrattuale

La richiesta di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto consensualmente il proprio rapporto contrattuale, può avvenire:

- **Da venerdì 1° luglio a sabato 31 dicembre 2011 (ore 12,00)**

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni od i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest'ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, semprechè lo stesso pervenga **entro il 10 gennaio 2012.**

Art. 114 comma 1 NOIF “... un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno trenta giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista”

6. Calciatori provenienti o provenienti da Federazione estera

La Società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, **entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente o proveniente da Federazione estera** purchè sia documentato quanto previsto dall'art. **40****, **comma 11, punto 1) e 2)**, delle N.O.I.F.

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della FIGC di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC.

In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all'art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche.

7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” può avvenire nei termini e con le modalità previste dall'art. **103 bis**, comma 2, delle N.O.I.F.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 107 delle NOIF (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- **Da venerdì 1° luglio a sabato 16 luglio 2011 (ore 12,00)**

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive

- **Da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2010 (ore 19,00)**

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2011.

b) Art. 117 delle NOIF (comma 5)

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della Società dal Campionato di 2^ Divisione al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:

- **Da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19,00) – autonoma sottoscrizione**
- **Da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19,00) . con consenso della società dilettantistica**

c) **Art. 108 delle NOIF (svincolo per accordo)**

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **30 giugno 2012 (ore 12,00)**

Gli Organi Federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal **1° luglio 2012**.

d) **Art. 109 delle NOIF (svincolo per inattività del calciatore)**

Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il **15 giugno** o, nel caso di campionato ancora in corso, entro il **quindicesimo giorno** successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.

DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA – Art. 32 bis delle NOIF

1. I calciatori che entro il termine della stagione 2009/2010, abbiano compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità stabilite al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 dell'art. 94** ter.
2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il **15 giugno ed il 15 luglio**, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle Società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il **30 luglio**. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 48** del Codice di Giustizia Sportiva.

Con Comunicato Ufficiale n° 198 del 3 giugno 2011 la Lega Nazionale Dilettanti, a specifica delle disposizioni di cui all'art. 32 bis delle N.O.I.F., ha chiarito opportunamente che “fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell'art. 93 ter delle NOIF, il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale, deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all'attività federale”.

TERMINI E MODALITA' STABILITI DAL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”.-

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il **30 novembre** possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- **Da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2011 (ore 19,00)**

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2011.

**Vedere “Appendice – Riferimenti normativi

VARIAZIONE DI ATTIVITÀ

Con Comunicato Ufficiale n° 174/A del 24 maggio 2011 il Presidente Federale, vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 29 aprile 2011, ha deliberato di modificare gli artt. 29, 32 e di emanare il testo dell'art. 118 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il seguente testo:

Art. 118

Variazione di attività

- 1. Il calciatore non professionista o giovane dilettante tesserato per una società di calcio a undici, può variare l'attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a cinque. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a undici, alla prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a cinque.*
- 2. Il calciatore non professionista di calcio a cinque o giovane dilettante tesserato per una società di calcio a cinque, può variare l'attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a undici. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a cinque, alla prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a undici.*
- 3. La variazione di attività consente al calciatore non professionista e giovane dilettante di svolgere l'attività sportiva esclusivamente per la società a favore della quale ha effettuato la variazione.*
- 4. Le variazioni di attività successive alla prima possono essere effettuate dal calciatore una sola volta per ogni stagione sportiva e solo a favore delle società di calcio a undici e di calcio a cinque con le quali è tesserato.*
- 5. Non è consentita la variazione di attività per i calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art. 94 ter.*
- 6. La richiesta di variazione di attività deve essere redatta su apposito modulo, debitamente sottoscritta dal calciatore e nel caso di minore di età anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società per la quale il calciatore chiede il tesseramento. Tale richiesta deve essere depositata o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Lega, ai Comitati o alle divisioni.*
- 7. I calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per società che svolgono sia attività di calcio a undici sia attività di calcio a cinque possono svolgere entrambe le discipline a favore della società presso la quale sono tesserati.*

- dal 1° luglio 2011 al 17 settembre 2011 termine per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività. (C.U. n° 180/A del 9 giugno 2011)

ART.118 NOIF – Circolare della LND n. 38 del 30 giugno 2011

Con riferimento al C.U. n. 191 della LND pubblicato il 26 maggio 2011, inerente la modifica degli articoli 29 e 32 delle NOIF e la introduzione dell'art. 118 delle NOIF, si ritiene opportuno chiarire le modalità e le procedure in ordine alla **variazione di attività** individuata dalla introduzione della nuova normativa.

In linea con le disposizioni FIFA, al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque, ai calciatori “non professionisti” (art. 29 NOIF) e “giovani dilettanti” (art. 32 NOIF) è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art. 118 delle NOIF.

E' quindi consentito:

- a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;
- b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori da e per società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e di calcio a 5.

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art. 94 ter delle NOIF.

Per i calciatori tesserati ai sensi dell'art. 40, NOIF, è consentita la variazione di attività fermo restando il limite di cui al comma 11 del citato articolo, il quale prevede che le Società della LND possono tesserare e schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente e/o proveniente da Federazione estera e che il tesseramento in variazione è valido sino al termine della stagione sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata **solo a favore** della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato **in “quiescenza”**.

I calciatori che hanno variato l'attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, **solo tra Società “pure”** che svolgono la medesima attività; **per i calciatori che hanno variato l'attività, quindi**, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

Gli svincoli di cui agli art. 32 bis, 108, 109 e 111, delle NOIF, hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività “quiescente”. Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società “pure” che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle NOIF, hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività “quiescente”. Un volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione che intenda nuovamente variare l'attività potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 118, delle NOIF, o aggiornare la sua

posizione di tesseramento unicamente a favore di Società “pure” che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

La variazione di attività potrà essere effettuata nei periodi fissati dal Consiglio Federale (per la stagione 2011/2012 il periodo stabilito è dal 1 luglio 2011 al 17 settembre 2011) attraverso l’invio dell’apposito modulo federale con le modalità previste dall’articolo 118, comma 6, delle NOIF, ai Comitati o Divisioni di competenza.

La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l’attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal **giorno successivo** di invio e/o deposito dell’apposito modulo federale presso l’Ente di appartenenza della Società interessata.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche alle calciatrici.

Le modifiche agli artt. 29 e 32 delle NOIF sono riportate a pagina 23 “Appendice-Riferimenti normativi”.

IMPIEGO CALCIATORE “FIDELIZZATO” (Comunicato Ufficiale n. 18 dell’11 luglio 2011)

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 luglio 2011, a specifico chiarimento e a parziale deroga delle disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali LND n. 80 del 18.12.2009, n. 110 del 17.2.2010 e n. 151 del 13.5.2010, in relazione all’obbligo di impiego dei giovani calciatori c.d. “fidelizzato” a partire dal Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2012/2013, ha deliberato quanto segue:

Per essere considerato “fidelizzato”, un calciatore deve tesserarsi entro il 30 settembre della Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l’obbligo di impiego, sotto forma di:

- * **variazione di tesseramento (aggiornamento di posizione)**
- * **sottoscrizione vincolo di tesseramento a tempo, escludendo il prestito da altre Società.**

Il calciatore “fidelizzato” può essere ceduto in prestito ad altre Società durante la Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l’obbligo di impiego, al termine del quale il calciatore stesso deve tornare alla Società di appartenenza.

Se una Società acquisisce un calciatore da altra Società per effetto di un trasferimento a titolo temporaneo, non può essere riconosciuto il diritto a considerare tale calciatore “fidelizzato” in favore della Società cessionaria, anche nel caso in cui il titolo del trasferimento si trasformi da temporaneo a definitivo nella Stagione Sportiva in cui è previsto l’obbligo di impiego del calciatore “fidelizzato”

Se un calciatore, nel corso della Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l’obbligo di impiego, viene inserito nelle liste di svincolo suppletive e, successivamente allo scioglimento del vincolo, sottoscrive un aggiornamento di posizione con la stessa Società dalla quale è stato svincolato, non può essere considerato “fidelizzato”.

Se un calciatore, nel corso della Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l’obbligo di impiego, viene svincolato ai sensi dell’art. 108, delle NOIF (svincolo per accordo) e, nella Stagione Sportiva 2012/2013, sottoscrive un aggiornamento di posizione con la stessa Società dalla quale è stato svincolato, non può essere considerato “fidelizzato”

TESSERAMENTO DEI CALCIATORI STRANIERI

Si riporta il Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n° 134 in data 14 giugno 2005, con le dovute variazioni, nelle date, per la stagione sportiva in corso:

“ Si comunica che d’intesa con la F.I.G.C., si è provveduto a modificare parzialmente le procedure relative al **rinnovo delle posizioni di tesseramento** dei calciatori stranieri già tesserati in Italia nella stagione sportiva immediatamente precedente a quella di richiesta, **per le seguenti categorie di tesserati:**

- 1) calciatori stranieri tesserati nelle stagioni sportive 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 (primo tesseramento da calciatore – **status 80**);
- 2) calciatori stranieri extracomunitari (**status 7**) e comunitari (**status 20**);
- 3) calciatori stranieri extracomunitari (**status 71**) e comunitari (**status 70**) mai tesserati all’estero che hanno avuto il primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2005/2006.

Al riguardo, si rappresenta che a partire dalla stagione sportiva 2005/2006, tali richieste di tesseramento dovranno **essere inoltrate presso i Comitati e le Divisioni di competenza** delle Società interessate, secondo i termini e le procedure sotto specificate: “

STATUS 80 CALCIATORI TESSERATI NELLE STAGIONI SPORTIVE 2002/2003 – 2003/2004 – 2004/2005 (PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA) POSSONO ESSERE TRASFERITI E SVINCOLATI.

- Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 162/A del 29.04.2011

Alla richiesta di trasferimento o di tesseramento da lista di svincolo, dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2012- copia della richiesta del rinnovo)

Calciatori comunitari

- Certificato di residenza in corso di validità

Per i minori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento da lista di svincolo o di trasferimento la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare residente insieme ai genitori)
- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2012 – copia della richiesta del rinnovo)
- Permesso di soggiorno dei genitori
- I minori con cittadinanza non UE o EEE (Regolamento FIFA) devono essere residenti in Italia insieme al nucleo familiare ed i genitori devono essere in Italia per motivi indipendenti dal calcio
- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

Calciatori comunitari

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

N.B. L’eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta.

- La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la decorrenza del tesseramento.
- Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria della LND)

STATUS 7 (EXTRACOMUNITARI) E 20 (COMUNITARI) TESSERAMENTO ANNUALE (UN SOLO CALCIATORE OD UNA SOLA CALCIATRICE PER SOCIETA')

- La richiesta di tesseramento **deve essere spedita entro il 31 dicembre** della stagione sportiva in corso
- I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti
- La residenza del calciatore **deve** essere nel Comune sede della Società che intende tesserarlo o nel Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori extracomunitari status 7:

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2012 – copia della richiesta del rinnovo)
- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
- Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori comunitari status 20:

- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2012-copia della richiesta del rinnovo)
- Permesso di soggiorno dei genitori
- Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore minore deve risultare residente insieme ai genitori)
- Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)

Calciatori comunitari

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

Si ricorda che i minori di 16 anni non possono presentare documentazione comprovante attività di lavoro

- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

N.B. L'eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta

- La data di trasmissione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la decorrenza del tesseramento
- Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria della LND)

STATUS 70 (COMUNITARI) E 71 (EXTRACOMUNITARI) MAI TESSERATI ALL'ESTERO PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – TESSERAMENTO ANNUALE

- Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 162/A del 29.04.2011
- I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2012-copia della richiesta del rinnovo)
- Permesso di soggiorno dei genitori
- Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare residente insieme ai genitori)
- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato da Tribunale)

Calciatori comunitari

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

Per i calciatori dal 18° anno di età, alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2012-copia della richiesta di rinnovo)
- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

Calciatori comunitari

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

N.B. L'eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta

- La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **NON** determina la decorrenza del tesseramento
- Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla Società **con** comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria della LND)

RICORDARE CHE:

- 1) Le Società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di **otto** calciatori nella medesima stagione sportiva (Art. **38/3** Regolamento della LND);
- 2) Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori a titolo di compartecipazione (Art. **38/2** Regolamento della LND);
- 3) Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori (Art. **40/2** NOIF);
- 4) Alla luce del combinato disposto degli artt. 40, comma 2, delle NOIF e **38**, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, non appare possibile che un allenatore-calciatore dilettante, esonerato come allenatore da una società dilettantistica, sottoscriva, nella stessa stagione sportiva, un nuovo tesseramento come calciatore per altra società dilettantistica (Circolare della LND n° **12** Prot. 1827 del **4.11.2003**);
- 5) Nel trasferimento del calciatore tra Società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, semprechè l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l'utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento (Art. **39/5** NOIF)
- 6) Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alla gara qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento. (Art. **61/5** NOIF).
- 7) Il trasferimento temporaneo ha durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva e lo stesso calciatore non può essere trasferito a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive (Art. **101/1** NOIF).
- 8) Il calciatore "non professionista" o "giovane dilettante" non può essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni sportive consecutive alla stessa Società (Art. **101/2** NOIF).
- 9) Viene confermato dalla Lega Nazionale Dilettanti che i calciatori già utilizzati in gare di campionato e/o Coppa Italia possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso campionato ancorché appartenenti allo stesso girone. (C.U. LND N° **1**)
- 10) Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti" o "giovani dilettanti" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive (Art. **101/5** NOIF).

- 11) La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è consentita per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso tra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive (**16 dicembre 2011 – ore 19,00**); gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandato così come previsto dall’art. 39, punto 5, delle NOIF. Ripristinati così i rapporti con l’originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l’accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandato) entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi (**1 dicembre 2011 –ore 19,00**) (Art. **103 bis**, comma 2, NOIF)
- 12) Le “Liste di svincolo”, una volta inoltrate, non possono essere modificate. (Art. **107/3 NOIF**)
- 13) Gli allenatori dilettanti svolgono la propria attività a titolo gratuito. Le società associate possono riconoscere agli stessi un premio di tesseramento annuale ed un rimborso spese chilometrico da corrispondere entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla Lega in accordo con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio. Gli eventuali accordi di carattere economico di cui al comma precedente, che possono prevedere una esecuzione rateizzata al massimo in quattro scadenze per stagione sportiva, devono essere stipulati in forma scritta.
- 14) I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purchè autorizzati dal Comitato Regionale territorialmente competente. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:
- a) certificato di idoneità specifica dell’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
 - b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. (Art. **34/3 NOIF**)

La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l’applicazione della punizione sportiva prevista dall’ art.12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

TESSERAMENTO ED ACCORDO ECONOMICO ALLENATORE DILETTANTI

ACCORDO-TIPO FRA SOCIETA' ADERENTI ALLA L. N. D. E ALLENATORI DILETTANTI

Con la presente scrittura redatta in duplice originale, fra la
Società.....
con sede.....
rappresentata dal sig.
legale rappresentante della medesima, ed il Sig.
allenatore dilettante iscritto nei ruoli del S.T.F. residente e/o domiciliato in.....
via.....

Si conviene quanto segue:

1) la Società affida al Signor.....
la conduzione tecnica della.....
squadra partecipante al campionato di.....
in qualità di allenatore responsabile a decorrere dal..... fino al.....
(numero allenamenti..... settimanali).

2) All'assunzione dell'incarico la Società riconosce al signor.....

2a) Un premio di tesseramento annuale massimo lordo in £. da pagarsi in unica
soluzione oppure alle seguenti scadenze:

- 1) Al.....per £.....
- 2) Al.....per £.....
- 3) Al.....per £.....
- 4) Al.....per £.....

2b) Un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina
moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco
della società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in
occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.

Data.....

La Società

L' Allenatore

DICHIARAZIONE DI SVOLGIMENTO GRATUITO DELLE FUNZIONI DI ALLENATORE

Spett. COMITATO REGIONALE MARCHE FIGC
Via Schiavoni s.n.c.

60131

A N C O N A

OGGETTO: Stagione sportiva...../.....Dichiarazione di prestazione gratuita delle funzioni di allenatore.-

Si informa che la Societàpartecipante al campionato regionale
di.....

Così come previsto dall'art.40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ha affidato la conduzione tecnica della squadra
all'allenatore sig.....il quale è iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con
matricola n°.....

Il medesimo, che sottoscrive la presente dichiarazione per conferma, opera a titolo gratuito, non essendo stato pattuito con la
Società alcun accordo economico.

Ove nel corso della stagione sportiva tale situazione dovesse subire variazioni, le Parti si impegnano a depositare l'eventuale
nuova pattuizione onerosa presso codesto Comitato Regionale, entro 15 giorni dalla sottoscrizione.

Data.....

L'ALLENATORE

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

FAC - SIMILI

ART. 39/2 NOIF

SOCIETA'

Raccomandata

li.....

**Spett. COMITATO REGIONALE MARCHE
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Via Schiavoni s.n.c.**

60131 A N C O N A

Si trasmette la seguente documentazione:

N°	COGNOME E NOME DEL CALCIATORE	N° Richiesta Tesseramento	N° Richiesta Aggiornamento	N° Lista di Trasferimento	N° Tessera Plastificata
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

.....

Timbro della Società

ART. 103 BIS Comma 2

**ACCORDO PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE
DEL TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO**

Premesso che con lista di trasferimento n°in data.....
la Società.....ha ceduto a titolo temporaneo alla Società.....
il calciatore-----nato ail.....
residente a.....via.....matricola FIGC n°.....

I sottoscritti

.....Presidente della Società cedente.....
.....Presidente della Società cessionaria.....
e il calciatore.....

CONVENGONO

ex comma 2 dell'art. 103 bis delle NOIF, per la risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo, richiamato

in premessa.

Con il presente atto, pertanto, viene ripristinato il rapporto con l'originaria Società cedente.

Letto, confermato e sottoscritto a.....oggi.....

IL PRESIDENTE

IL CALCIATORE

IL PRESIDENTE

.....
Timbro della Società

.....

.....
Timbro della Società

Firma di chi esercita la potestà genitoriale sul calciatore
(la firma è obbligatoria per tutti i calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 18° anno di età)

.....
.....

1.La facoltà della risoluzione consensuale del trasferimento a titolo di prestito può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletivi (**16 dicembre 2011 – ore 19,00**) ; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandato così come previsto dall'art. 39/5 delle NOIF, che testualmente recita: “Nel trasferimento del calciatore tra Società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, semprechè l'accordo pervenga entro i dieci giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale.

2. In caso di ulteriore o successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, il presente accordo va depositato (o spedito a mezzo plico raccomandato), presso le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali o Provinciali competenti, entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti (1 dicembre 2011 – ore 19,00)

ART. 101 Comma 5

**ACCORDO PER IL MUTAMENTO DEL TITOLO DI TRASFERIMENTO
DA TEMPORANEO A DEFINITIVO**

Premesso che con lista di trasferimento n°..... in data.....
la Società.....ha ceduto a titolo temporaneo alla Società.....
il calciatore.....nato a.....il.....
residente avia.....matr.FIGC n°.....

I sottoscritti

.....Presidente della Società cedente.....
.....Presidente della Società cessionaria.....
e il calciatore.....

CONVENGONO

ex comma 5 dell'art. 101 delle NOIF di **mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a DEFINITIVO.**

Letto, confermato e sottoscritto a.....oggi.....

IL PRESIDENTE

IL CALCIATORE

IL PRESIDENTE

.....
Timbro della Società

.....
Timbro della Società

Firma di chi esercita la potestà genitoriale sul calciatore
(la firma è obbligatoria per tutti i calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 18° anno di età)

.....
.....

ART. 101 "I TRASFERIMENTI TEMPORANEI DEI CALCIATORI "NON PROFESSIONISTI", "GIOVANI DILETTANTI" E "GIOVANI DI SERIE".

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti" o "giovani dilettanti" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive **(16 dicembre 2011 – ore 19.00)**

ART. 108 NOIF

SVINCOLO PER ACCORDO

Data.....

Spett.
COMITATO REGIONALE MARCHE
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Via Schiavoni s.n.c.

60131 A N C O N A

OGGETTO: Richiesta svincolo ai sensi dell'art. 108 delle NOIF.

I sottoscritti:

.....Presidente e Legale Rappresentante della Società.....
.....calciatore tesserato nato a.....il.....
e residente a.....Via.....n°.....

C O N V E N G O N O

lo svincolo del calciatore in oggetto al termine della stagione sportiva, a norma dell'art. 108 delle NOIF.

Firma del Presidente della Società

Firma del calciatore

.....

.....

Timbro della Società

Art. 108 NOIF – SVINCOLO PER ACCORDO

1. Le Società possono convenire con i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione.
2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale (1° luglio 2012)
3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione della L.N.D. ha provveduto a restituire all'interessato copia dell'accordo.

Art. 32 bis NOIF

Spett.
COMITATO REGIONALE MARCHE
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Via Schiavoni s.n.c.

Raccomandata/Telegramma

60131 A N C O N A

Spett.
SOCIETA' SPORTIVA.....

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di svincolo per decadenza del tesseramento – Art 32 bis delle N.O.I.F.

Il sottoscritto.....nato a.....il.....
residente a.....Via.....Matr. n°.....
tesserato per la società sportiva.....

C H I E D E

lo svincolo per decadenza del tesseramento ai sensi dell'art. 32 bis delle Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Ringrazia e porge distinti saluti.

Data.....

Firma.....

In pari data e con lo stesso mezzo, copia della presente richiesta è stata trasmessa alla Società in indirizzo.

ART. 34/3 – RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL COMPIMENTO DEL 15° ANNO DI ETA’

SOCIETA’ SPORTIVA	Data.....
Raccomandata	
	Spett. COMITATO REGIONALE MARCHE FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Via Schiavoni s.n.c. 60131 A N C O N A
OGGETTO: Calciatore..... - Richiesta autorizzazione ex art. 34/3 NOIF:	
Vi preghiamo voler autorizzare il calciatore.....nato a il.....residente a.....Via..... matricola FIGC n°.....a partecipare all’attività agonistica di questa Società.	
All’uopo, Vi trasmettiamo:	
a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica rilasciato ai sensi del D.M. 15.2.1982 del Ministero della Sanità;	
b) certificato del medico sociale attestante la raggiunta maturità psico-fisica alla partecipazione a tale attività.	
In attesa, distinti saluti.	
IL PRESIDENTE Timbro della Società	

CERTIFICATO	
Il sottoscritto Dott.CERTIFICA che il calciatore..... nato a.....il.....e residente a..... via.....matricola FIGC n°.....ha raggiunto la maturità psico-fisica per partecipare al campionato regionale di calcio di.....categoria dilettanti con la Società Sportiva.....	
In fede.	
Data.....	Firma.....

Il giocatore può essere utilizzato a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, in cui viene concessa l’autorizzazione a partecipare all’attività agonistica.

<u>RISERVATOUFFICIO TESSERAMENTO</u>	SOCIETA' SPORTIVA
Racc. n°.....del.....
Depositata il.....
Prot. n°.....Data Imput.....

RACCOMANDATA A.R.

Spett. COMITATO REGIONALE MARCHE
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Via Schiavoni s.n.c.

60131 A N C O N A

OGGETTO: Liste di svincolo suppletive –Art. 107 NOIF

Con la presente, si comunica la rinuncia al vincolo per i sottoelencati calciatori, indipendentemente dalla partecipazione a gare di attività ufficiale (Campionato, Coppa Italia, Coppa Marche):

N°	N° Matricola calciatore	COGNOME E NOME	Data di nascita

Data.....

Timbro della Società

IL PRESIDENTE

.....

Art. 107 – NOIF – “SVINCOLO PER RINUNCIA”

- La rinuncia al vincolo del calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della Società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale. L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purchè tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è **consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi** stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto nel precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, **purchè non ricompreso nei periodi suddetti**, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società. Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la potestà genitoriale qualora il calciatore sia minore di età. I calciatori giovani **tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo”** da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive.

“ LE LISTE DI SVINCOLO, UNA VOLTA INOLTRE, NON POSSONO ESSERE MODIFICATE (Art. 107 Comma 3 NOIF)

LE LISTE DI SVINCOLO DEVONO ESSERE DEPOSITATE O INOLTRE A MEZZO PLICO RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO DA GIOVEDI 1° DICEMBRE A VENERDI 16 DICEMBRE 2011 (ORE 19,00)

IL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI SVINCOLATI IN QUESTO PERIODO DEVE AVVENIRE A FAR DATA DAL 17 DICEMBRE 2011.

APPENDICE **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 28 NOIF – “I PROFESSIONISTI”

1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per Società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Nazionale Professionisti Serie C.
2. Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la Società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.
3. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 33.

Art. 29 NOIF – I “NON PROFESSIONISTI”

1. Sono qualificati “non professionisti” i **calciatori tesserati, compresi quelli di sesso femminile**, che svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., che giocano a “Calcio a cinque” e che svolgono attività ricreative.
1.bis – Ai calciatori non professionisti, al fine di permettere, anche avuto riguardo alle disposizioni FIFA, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall’art. 118 della NOIF.
2. Per tutti i calciatori “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.
3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter possono essere erogate esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della LND, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.

Art. 32 NOIF “I GIOVANI DILETTANTI”

1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”
1.bis. Ai calciatori giovani dilettanti, ai fini di permettere, anche avuto riguardo alle disposizioni FIFA, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall’art. 118 delle NOIF.
2. I calciatori con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista”

Art. 39 NOIF – “IL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI”

1. I calciatori sono tesserati per la FIGC su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della Società per la quale intendono svolgere l’attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori “giovani”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” possono essere tesserati anche successivamente a tale termine.
2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla FIGC per il tramite delle Leghe, del Settore per l’Attività giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore e, nel caso di minori, anche dall’esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della Società. La richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l’elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega od al Comitato competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento.
3. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore “professionista”, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purchè venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega. Detto visto dovrà essere comunicato, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica. Per le società disputanti i campionati di Serie C1 e C2 le variazioni di tesseramento potranno essere rese esecutive da parte della Lega non prima di 5 giorni lavorativi dal giorno di deposito o di arrivo qualora la pratica venga depositata o pervenga completa e dal giorno di completamento della pratica stessa qualora la medesima venga integrata successivamente al deposito o all’arrivo, sempre che sussistano le condizioni regolamentari ed economiche previste.
4. L’utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del visto di esecutività è punito con la sanzione dell’ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave a termini del Codice di Giustizia Sportiva.
5. Nel trasferimento del calciatore tra Società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell’accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, **nel caso di spedizione a mezzo posta, semprechè l’accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l’utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell’accordo di trasferimento.**

Art. 40 comma 11 punti 1, 2 e 3 – “LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI”

11. Le Società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, ovvero una sola calciatrice straniera, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno e sia documentato:

- 1) Calciatori extracomunitari:
 - a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”,
 - b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione dell’Ente competente attestante la regolare assunzione;
 - c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità;
 - d) la residenza o il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l’intero periodo di tesseramento. La residenza o il permesso di soggiorno deve risultare nel Comune sede della Società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa.

- 2) Calciatori comunitari:
 - a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;
 - b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della Società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa:

I calciatori tesserati a norma dei precedenti punti 1) e 2) non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva.

- 3) I calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera sono parificati ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di “non professionista” risultante da “transfert internazionale”. Il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione della FIGC.
 - a) i calciatori non professionisti, di cittadinanza italiana, trasferiti all’estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stessa stagione sportiva in cui avevano ottenuto il transfert internazionale, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati immediatamente prima del trasferimento all’estero.
Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC.

11 bis – I calciatori di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della LND devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità extracomunitaria, devono presentare anche il permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della FIGC e, per i calciatori extracomunitari che non potranno essere trasferiti, avrà validità fino al termine della stagione sportiva.

12. I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.

Art. 94 ter punto 7 – “ACCORDI ECONOMICI PER I CALCIATORI DEI CAMPIONATI NAZIONALI DELLA L.N.D. E SVINCOLO PER MOROSITA’”

7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori tesserati per società di Calcio a Cinque che disputano Campionati Nazionali, possono concordare l’erogazione di somme annuali lorde per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della Società nei Campionati Regionali.

Art. 100 – “IL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI “NON PROFESSIONISTI” “GIOVANI DILETTANTI” E “GIOVANI DI SERIE”

1. I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti” possono essere trasferiti tra Società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti soltanto tra Società della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. **Pur tuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una Società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra Società.**

2bis **abrogato.**

3. Il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla Società interessata. La formalizzazione degli accordi di trasferimento di ogni genere deve avvenire presso le sedi delle Società o presso le sedi federali o autorizzate dalla FIGC.
4. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le Società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore, debbono essere presentate alle Leghe od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.

5. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di tesseramento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di 30 giorni alla Commissione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la potestà genitoriale.

Art. 104 – “I TRASFERIMENTI E LE CESSIONI SUPPLETIVE”

2. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimenti di calciatori “giovani di serie” e “giovani dilettanti” tra società della stessa o diversa Lega, di calciatori “non professionisti” tra Società della Lega Nazionale Dilettanti, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratti di calciatori “professionisti” tra società delle Leghe Professionistiche nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.
3. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Lega di competenza rende esecutivo l'accordo. Il calciatore può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Art. 48 – C.G. S. - “PROCEDURA E GRAVAMI INNANZI ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI”

1. I procedimenti innanzi alla Commissione tesseramenti si svolgono sulla base degli atti ufficiali e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 33 in quanto applicabili. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale e acquisite dalla Commissione ovvero, se del caso, da uno o più componenti di volta in volta designati dal Presidente o da chi ne fa le veci.
2. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello di ricezione del reclamo, spedendone copia anche alla reclamante con le modalità di cui all'art. 38.
3. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia ed hanno diritto di essere sentite, ove ne facciano esplicita richiesta, la parte precedente nel reclamo, la controparte nelle controdeduzioni.
4. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi irregolarità commesse in violazione di qualsiasi disposizione federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura Federale per l'eventuale deferimento alla competente Commissione disciplinare delle società o dei tesserati che risultino responsabili di infrazioni disciplinari.
5. Le decisioni della Commissione sono comunicate, nel loro integrale contenuto, direttamente alle parti a cura della segreteria della Commissione. Le decisioni della Commissione sono immediatamente esecutive solo agli effetti del tesseramento. Avverso tali decisioni è ammesso il ricorso alla Corte di giustizia federale nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 33, 37 e 38 in quanto applicabili. I termini per la impugnazione decorrono dalla data in cui la parte ha ricevuto la comunicazione di cui al presente comma.

